

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F. 00389360207

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **12** DEL **25/06/2025**

Oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venticinque** del mese di **Giugno** alle ore 18.30 nella sala Comunale e in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) Sindaco	TREVENZOLI DANIELE	Presente
2) Vice Sindaco	FORMOSO MARIA TERESA	Presente
3) Consigliere	TAVELLA CHRISTIAN	Presente
4) Consigliere	FIORINI DAVIDE	Assente
5) Consigliere	FORMIGARI RICCARDO	Presente
6) Consigliere	ROLLI CAROL	Assente
7) Consigliere	VIVIANI FEDERICA	Presente
8) Consigliere	VACCARI GIACOMINI MATTIA	Presente
9) Consigliere	GIACOMINI GUIDO	Presente
10) Consigliere	BASSANI LORIS	Presente
11) Consigliere	POCHESCI ALDINA	Presente

Presenti : **9** Assenti : **2**

Presiede il Sig. TREVENZOLI DANIELE.

Assiste il Segretario Comunale Sig. MELI dott.ssa BIANCA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2025.

Illustra il Sindaco che le tariffe, relative al servizio gestione rifiuti urbani, aumentano del 3,5% a copertura del Piano Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2025-2027 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2024, “immediatamente esecutiva”, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi degli artt. 151 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011;

- la delibera della Giunta Comunale n. 106 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione – Piano delle Performance 2025-2027”;

ATTESO che con l’articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta oltre che dall’IMU e dalla TASI, anche dalla tassa sui rifiuti – TARI – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del possessore o detentore dell’immobile;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 e la tariffa;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta, recupero/smaltimento rifiuti con un sistema di misurazione, commisurato alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologie, conferite al servizio pubblico, nonché alla quantità di rifiuto secco residuo conferito, misurato in peso o in volume, ai fini dell'applicazione del corrispettivo;

PRESO ATTO delle modifiche ed abrogazioni all’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682 lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di versamento del corrispettivo;

VISTA la legge 205/2017, che all'art. 1, comma 527, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione";

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" con indicazioni in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif.;
- la Deliberazione di ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed in particolare l'art. 7 della citata delibera in cui viene definita la procedura di approvazione del piano economico finanziario e la determinazione dei corrispettivi per l'utenza, individuando ruoli e competenze dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura;
- la Deliberazione di ARERA 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la Determinazione di ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina della tariffa;

- la Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/rif.
- la Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/rif.
- la Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023, che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la Determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento delle proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF”;

DATO ATTO che ARERA, con la delibera n. 363/2021/R/rif, emanata in data 3 agosto 2021 ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ha elaborato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti allegato alla delibera (di seguito MTR-2) che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, introducendo una programmazione quadriennale delle tariffe;

VISTO inoltre il comma 652 della L. 147/2013 che consente al Comune “Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...omissis...]”;

DATO ATTO che successivamente l'articolo 43, comma 11, del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: “[...omissis...] *Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

CONSIDERATO che la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109, ha previsto all'articolo 10-ter la proroga straordinaria per l'anno 2025 relativamente all'approvazione delle delibere TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) al 30 giugno;

RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Villimpenta e quelli

forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità e come validato da CO.SE.A;

CONSTATATO che le tariffe TARI relative all'annualità 2025 sono state determinate sulla base del Piano finanziario redatto per l'anno 2025 e della Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/r/rif, ad oggetto "*Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24*";

VALUTATA la congruità delle tariffe definite, a garanzia di copertura dei costi iscritti nella pianificazione finanziaria;

TENUTO conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative;

VISTO l'allegato documento riportante le tariffe del corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2025, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2025, saranno le seguenti:

- rata n. 1, con scadenza al 31.07.2025
 - rata n. 2 con scadenza al 30.09.2025
 - rata n. 3 con scadenza al 30.11.2025
- oppure unica soluzione con scadenza al 31.07.2025;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2017, come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 34 del 28.06.2021;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 156, della L. 296/2006;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

VISTI altresì il parere formulato dall'Organo di revisione economico-finanziaria espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Presenti e votanti n.9, con voti favorevoli n.9, astenuti e contrari nessuno, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, come riportato nell'allegato "Corrispettivo rifiuti 2025 - determinazione delle tariffe" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe per il corrispettivo rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
3. Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
4. Di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale come stabilito nella delibera di Giunta Provinciale di Mantova;
5. Di dare atto che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2025 saranno le seguenti:
 - rata n. 1, con scadenza al 31.07.2025
 - rata n. 2 con scadenza al 30.09.2025
 - rata n. 3 con scadenza al 30.11.2025oppure unica soluzione con scadenza al 31.07.2025
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
7. Di dare atto che:
 - ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa dott.ssa Ombretta Guerra;
 - sono state osservate a cura del Responsabile del servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione Valore Pubblico, performance, anticorruzione, Sottosezione rischi corruttivi del vigente Piano integrato di attività e organizzazione;
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
 - il presente provvedimento non è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente,
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel

termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Presenti e votanti n.9, con voti favorevoli n.9, astenuti e contrari nessuno, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Economato**

Oggetto: **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2025

Il Responsabile di Settore
Guerra dott.ssa Ombretta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Guerra dott.ssa Ombretta

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
MELI DOTT.SSA BIANCA

IL SINDACO
TREVENZOLI DANIELE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all'Albo Pretorio Online il 26/06/2025 e vi rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Villimpenta li, 26/06/2025

IL MESSO PUBBLICATORE
SONIA MARCOMINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 25/06/2025 ;

è divenuta esecutiva il 07/07/2025 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

(art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000

Villimpenta li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MELI DOTT.SSA BIANCA